

DIRETTIVA 1999/77/CE DELLA COMMISSIONE**del 26 luglio 1999**

che adegua per la sesta volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (amianto)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

agli effetti sulla salute dell'amianto crisotilo e dei suoi sostituti;

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2 bis introdotto dalla direttiva 89/678/CEE del Consiglio ⁽³⁾,

(1) considerando che l'uso dell'amianto e dei prodotti che lo contengono può, liberando le fibre, provocare asbestosi, mesotelioma e cancro ai polmoni; che, di conseguenza, l'immissione sul mercato e l'uso dell'amianto devono essere limitati nel modo più rigoroso possibile;

(2) considerando che la direttiva 83/478/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾, recante quinta modifica della direttiva 76/769/CEE, dispone il divieto di immissione sul mercato e di uso della crocidolite e dei prodotti che la contengono, salvo tre possibili eccezioni; che la stessa direttiva ha introdotto disposizioni di etichettatura obbligatoria per tutti i prodotti contenenti fibre di amianto;

(3) considerando che la direttiva 85/610/CEE del Consiglio ⁽⁵⁾, recante settima modifica della direttiva 76/769/CEE, stabilisce che l'immissione sul mercato e l'uso delle fibre di amianto sono vietate nella fabbricazione di giocattoli, materiali o preparati destinati ad essere applicati a spruzzo, prodotti finiti sotto forma di polvere venduti al dettaglio al pubblico, articoli per fumatori, vagli catalitici, pitture e vernici;

(4) considerando che la direttiva 91/659/CEE della Commissione ⁽⁶⁾, che adegua al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE, stabilisce che tutte le varietà di fibre di amianto anfibolo e i prodotti che le contengono non siano più immessi sul mercato e usati; che la stessa direttiva stabilisce che le fibre di amianto crisotilo e i prodotti che le contengono non siano più immessi sul mercato e usati in quattordici categorie di prodotti;

(5) considerando che il comitato scientifico sulla tossicità, l'ecotossicità e l'ambiente è stato consultato in merito

(6) considerando che per la maggior parte delle restanti applicazioni dell'amianto crisotilo sono ora disponibili prodotti sostitutivi o alternativi che sono considerati come non cancerogeni e meno pericolosi;

(7) considerando che non è ancora stato individuato un livello massimo di esposizione sotto il quale l'amianto crisotilo non presenta rischi cancerogeni;

(8) considerando che è estremamente difficile controllare l'esposizione dei lavoratori e di altri utilizzatori di prodotti contenenti amianto e che questa esposizione può, a intermittenza, superare ampiamente gli attuali valori limite; che questo tipo di esposizione presenta attualmente i maggiori rischi di insorgenza di malattie connesse con l'amianto;

(9) considerando che un metodo efficace per proteggere la salute umana è di vietare l'uso di fibre di amianto crisotilo e dei prodotti che le contengono;

(10) considerando che le conoscenze scientifiche sull'amianto e sui suoi sostituti sono in continuo sviluppo; che la Commissione europea chiederà pertanto al comitato scientifico sulla tossicità, l'ecotossicità e l'ambiente di intraprendere entro il 1° gennaio 2003 un esame di tutti i nuovi dati scientifici concernenti i rischi per la salute presentati dall'amianto crisotilo e dai suoi sostituti; che questo esame terrà conto degli altri aspetti della presente direttiva, in particolare delle deroghe, alla luce del progresso tecnico; che, se necessario, la Commissione proporrà le opportune modifiche legislative;

(11) considerando che è necessario un periodo di adattamento per sopprimere progressivamente la commercializzazione e l'uso dell'amianto crisotilo e dei prodotti che lo contengono; che questo periodo deve essere più lungo per i diaframmi utilizzati nei processi di elettrolisi degli impianti esistenti in quanto il rischio di esposizione è estremamente basso ed è necessario disporre di più tempo per creare alternative adeguate a questa applicazione critica dal punto di vista della sicurezza; che la Commissione riesaminerà questa deroga anteriormente al 1° gennaio 2008, previa consultazione del comitato sulla tossicità, l'ecotossicità e l'ambiente;

⁽¹⁾ GU L 262 del 27.9.1976, pag. 24.

⁽²⁾ GU L 166 dell'1.7.1999, pag. 87.

⁽³⁾ GU L 398 del 30.12.1989, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU L 263 del 24.9.1983, pag. 33.

⁽⁵⁾ GU L 375 del 31.12.1985, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 363 del 31.12.1991, pag. 36.